



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Segnaletica stradale lavori in corso: ultime sentenze

Autore: Redazione | 19/04/2021



Leggi le ultime sentenze su: apertura al traffico; obbligo di segnaletica; responsabilità solidale dell'appaltatore e dell'ente appaltante proprietario della strada; esistenza di un cantiere stradale; apposizione di cartelli segnalatori dei lavori in corso.

Realizzazione di un dosso dissuasore della velocità dei veicoli

Essendo pacifica l'omessa iscrizione della **strada vicinale**, su cui l'appellante ha eseguito le opere (realizzazione di un dosso **dissuasore della velocità** dei veicoli, con temporanea apposizione di cartelli segnalatori dei lavori in corso), nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico, ne consegue la presunzione della natura privata e dell'insussistenza di un uso pubblico, che non è stata vinta dall'appellata, a cui, in ragione di quanto affermato (art. 2697 c.c.), spettava la prova della diversa classificazione della strada.

Tribunale Parma sez. I, 16/06/2015, n.1024

Aree interessate da lavori in corso

L'obbligo di assicurare la necessaria segnaletica stradale sulla **non percorribilità di una strada**, anche nei casi di aree interessate da lavori in corso, grava sull'**ente proprietario**, il quale è tenuto quindi, ove risulti violato tale obbligo ed escluso il caso fortuito, a risarcire ex art. 2051 c.c. il danno.

Corte appello Catania sez. I, 20/10/2014, n.1360

Tutela e manutenzione delle strade: lavori in corso

In caso di perdurante **apertura al pubblico traffico** di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'**ente pubblico proprietario del tratto stradale**, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione.

(Nella specie, in un **sinistro stradale mortale**, nel quale una delle auto aveva imboccato un tratto di strada con divieto d'accesso non idoneamente segnalato, intercettando così l'altro mezzo coinvolto nello scontro, la S.C. ha riconosciuto la

responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune per non aver provveduto alla segnalazione adeguata della non percorribilità del tratto in questione.

Cassazione civile sez. III, 20/09/2011, n.19129

Danni occorsi ad un motociclista

Sussiste la **responsabilità da cose in custodia** dell'Anas, per i danni occorsi ad un motociclista, che si siano verificati a seguito di un incidente stradale avvenuto in un tratto di strada in concreto oggetto di custodia da parte dell'Anas, poiché interessato da lavori in corso.

Tribunale Arezzo, 03/11/2010

Lavori in corso: assenza di un cartello e caduta del pedone

In assenza di un cartello che attesti la presenza di lavori in corso, il Comune è tenuto a risarcire i danni patiti dal pedone caduto a causa della strada dissestata.

Cassazione civile sez. III, 18/11/2010, n.23277

Tutela e manutenzione delle strade

L'ente proprietario di una **strada aperta al pubblico transito** si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una **alterazione dello stato dei luoghi** imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria **utilizzazione del bene pubblico**, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno.

(Nella specie, un motociclista aveva convenuto in giudizio l'ente proprietario di una strada di montagna, invocandone la responsabilità ex art. 2051 c.c. ed allegando di

essere caduto a causa del brecciolino che copriva la carreggiata. La S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto assorbente – in quanto integrante il suddetto caso fortuito – la responsabilità della vittima, consistita nell'aver ignorato la segnaletica che avvertiva dell'esistenza di lavori in corso e prescriveva un limite di velocità di 30 km/h).

Cassazione civile sez. III, 19/11/2009, n.24419

Delimitazione e divieto di transito sull'area del cantiere

In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'**esclusiva custodia dell'appaltatore**, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode.

Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale.

(Nella specie, dovendosi ritenere implicitamente accertato che la strada fosse aperta al traffico, stante la dimostrata presenza di un dipendente dell'ente committente con il compito di controllare la segnaletica dei lavori in corso, la S. C. ha affermato che la persistenza del traffico comporta la continuità dell'obbligo di custodia da parte della P.A., il quale si risolve anche nel dovere di vigilanza finalizzato all'adozione delle cautele atte ad evitare danni a terzi e ha, pertanto, confermato la decisione della corte di merito che aveva riconosciuto la concorrente **responsabilità dell'ente proprietario della strada**, per violazione del dovere di vigilanza allo stesso incombente, in relazione ai danni causati dall'insufficiente segnaletica di chiusura e delle relative opere interdittive da parte dell'appaltatore).

Cassazione civile sez. III, 16/05/2008, n.12425

Risarcimento del danno

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, deve essere respinta la **richiesta di indennizzo** presentata dal conducente di un ciclomotore, caduto in una buca in prossimità di lavori in corso, tutte le volte in cui i lavori sono segnalati e si estendono per un lungo tratto della strada con la conseguenza che l'esistenza di smottamenti o avvallamenti non si può considerare circostanza imprevedibile.

Corte appello Firenze sez. II, 21/12/2004

Segnalazione di pericoli speciali

La segnalazione dell'altezza massima di un cavalcavia dal piano stradale costituisce facoltà discrezionale e non obbligo dell'ente proprietario della strada, posto che, alla luce del vigente codice della strada, tale obbligo sussiste solo per i segnali di prescrizione o divieto o segnalazione di pericoli speciali (lavori in corso, strettoie, ecc.), particolarmente riferiti a condizioni di modificazione della situazione di percorribilità, come percepibile dall'utente della strada.

(Fattispecie nella quale il tribunale non ha ritenuto risarcibili i danni riportati da un camionista il quale, nel percorrere alla guida del proprio autocarro una strada comunale, urtava la trave di un cavalcavia con la parte superiore della gru).

Tribunale Brindisi, 13/12/2000

Omessa apposizione di strumenti di segnaletica

Ai fini della **configurabilità della responsabilità della p.a.** per mancata manutenzione di una strada (nella specie: omessa apposizione di strumenti di segnaletica e protezione in sede stradale interessata da lavori in corso), la generica consapevolezza di un pericolo da parte del danneggiato non fa venir meno l'estremo della imprevedibilità insita nella invisibilità dell'insidia.

Corte appello Genova, 04/04/1990

Necessità di segnali luminosi

L'art. 8 del codice della strada deve intendersi nel senso che la necessità di segnali luminosi sussista per qualsiasi tipo di ingombro od ostacolo della sede stradale e non soltanto per indicare l'esistenza di lavori in corso; pertanto, costituisce fonte di responsabilità amministrativa l'**omessa segnalazione luminosa** da parte di un capo cantoniere dell'ANAS di una staccionata posta a riparo di un varco apertosi nel muro di protezione e ingombrante parzialmente il piano stradale.

Corte Conti sez. I, 22/10/1982, n.119